



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La face

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da BIAGIO PAOLO RESTUCCIA con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c., iscritto al 4716/2020R.G.;

rilevata la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art.* 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 19/1/2021 innanzi a sé;

Manda al ricorrente di notificare l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 15 all'amministrazione convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione nei siti istituzionali delle Amministrazioni convenute entro il medesimo termine.

Visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020 e dal d.l. n. 125/2020;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, che non dovranno superare le due pagine (24 righe per pagina, carattere 12);

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 19/12/2020

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Aurora La Face